

Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile – Sentenza n. 231 del 13.3.2025

Estensore: *Gubitosi*

RESPONSABILITÀ DA COSA IN CUSTODIA – STRUTTURA ALBERGHIERA – INFORTUNIO IN DOCCIA – ONERE DELLA PROVA – NESSO CAUSALE – TESTIMONIANZA INDIRETTA – CASO FORTUITO – ART. 2051 C.C. – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., grava sull'attore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, non essendo sufficiente la mera prova dell'accadimento del sinistro in un luogo sottoposto alla custodia del convenuto.

La testimonianza resa da soggetto che non abbia assistito direttamente alla dinamica dell'infortunio, ma sia intervenuto solo successivamente all'evento, non è idonea a provare la riconducibilità causale della caduta alle caratteristiche della cosa in custodia, quando permanga incertezza sulle modalità del fatto.

In presenza di tale incertezza eziologica, non può ritenersi integrata la responsabilità del custode, dovendo essere escluso il risarcimento del danno, restando assorbita ogni questione relativa alla conformazione e alle dotazioni di sicurezza della struttura, nonché alla quantificazione del pregiudizio.